



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N°136/2019

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n°35777 in data 25/11/2019, con la quale la Soc. A.V.M. Holding S.p.a. di Venezia (VE), ha richiesto l'emanazione di apposita Ordinanza che disciplini la viabilità stradale alla "Rotonda della Marittima" nel Comune di Venezia, per la sostituzione di nr. 2 segnali di indicazione installati sulla struttura del People Mover;

VISTA: la propria Ordinanza n°98/2015 in data 21/07/2015 e ss.mm./ii., relativa alla normazione dell'accesso in porto nonché della circolazione e sosta dei veicoli nelle aree portuali adiacenti al centro storico veneziano;

CONSIDERATO: che l'area in questione rientra nel novero delle strade portuali aperte alla pubblica circolazione di competenza di questa Capitaneria di porto;

VISTA: la legge 28 gennaio 1994, n°84 e ss.mm./ii;

VISTI: gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm. - Nuovo Codice della Strada;

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che **dal giorno 02/12/2019 e fino al giorno 04/12/2019**, dalle ore 20:00 alle ore 05:00 del mattino seguente ed in condizioni meteorologiche favorevoli, nei pressi della "**Rotonda della Marittima**" sita nel Comune di Venezia (VE), saranno eseguiti lavori di sostituzione di nr. 2 (due) segnali di indicazione installati sulla struttura del "People Mover".

ORDINA

Articolo 1

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", al fine di permettere l'esecuzione dei lavori in premessa citati, la regolamentazione della circolazione veicolare nel tratto di strada adiacente alla "**Rotonda della Marittima**" sita nel Comune di Venezia (VE), subirà una temporanea modifica, secondo le **Tavole 1 (Cantiere Fase 1) e 2 (Cantiere Fase 2)** del progetto allegate che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Nel rispetto dei limiti di velocità già vigenti nel tratto di strada interessato dai lavori, sono vietate la sosta e la fermata a qualsiasi tipologia di veicolo a motore, con esclusione di quelli impiegati nei lavori in questione.

Articolo 2

L'impresa appaltante responsabile dei lavori di cui trattasi, dovrà effettuare le operazioni richieste nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi operazione, idonea segnaletica in ottemperanza alla normativa vigente. La presenza di aree di cantiere, di macchine operatrici, di materiale instabile sulla strada o di quant'altro il "direttore dei lavori" riterrà opportuno rendere noto (per finalità di sicurezza), dovrà essere opportunamente segnalata;
2. Oscurare i segnali preesistenti al fine di non generare equivoci;
3. Mantenere la segnaletica per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
4. Predisporre un percorso sicuro per i pedoni ed impedire la presenza di estranei e mezzi all'interno dell'area di cantiere; in caso contrario tutte le operazioni dovranno essere immediatamente interrotte;
5. Predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il regolare transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi di soccorso e di Pubblica Sicurezza, in ragione del proprio Ufficio;
6. Garantire la presenza di movieri – debitamente attrezzati – che assicurino lo svolgimento in sicurezza del traffico veicolare;
7. Durante l'eventuale esecuzione dei lavori notturni, predisporre un'adeguata illuminazione dell'area, allo scopo di garantire la sicurezza dei lavoratori;

8. Assicurare la pronta reperibilità di un responsabile di cantiere, per le eventuali esigenze connesse alla gestione dei flussi di traffico, con particolare riferimento a quelli provenienti dall'area portuale.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 6 comma 14, Decreto Legislativo n°285 del 30 aprile 1992 e ss.mm./ii, in premessa citato.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov/venezia

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI
*(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*

